

IVA

Regime Iva editoria – I° parte

di **EVOLUTION**



Il settore dell'editoria è soggetto ad un regime speciale Iva regolato dall'articolo 74, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 e dal Decreto del Ministero delle Finanze del 9 aprile 1993.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza alcuni aspetti generali del regime.

Il regime Iva per l'editoria è un **regime semplificato** di imposizione e riscossione dell'Iva (c.d. **monofase**) che deroga alle ordinarie disposizioni contenute nei titoli I e II del D.P.R. 633/1972, in considerazione della peculiarità del settore dell'editoria e delle difficoltà per i relativi operatori ad applicare le disposizioni ordinarie.

L'Iva è, infatti, determinata, in relazione al **numero delle copie vendute** ovvero in relazione al **numero delle copie consegnate** o **spedite** diminuito - di una certa percentuale - a titolo della **forfettizzazione** delle **resa**, ed è **assolta** dall'editore sulla base del **prezzo di vendita al pubblico** del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali.

Sicché il **documento di addebito emesso dall'editore** e dai successivi cedenti di prodotti editoriali (ad esempio i **distributori** e i **rivenditori**) **non ha rilevanza** ai fini della **rivalsa** né ai fini della **detrazione** da parte degli acquirenti. Resta salva, tuttavia, per effetto della previsione dell'**articolo 19, comma 3, lett. a)**, la **detraibilità** dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di **beni e servizi afferenti** le operazioni di **commercializzazione** dei prodotti editoriali, ancorché quest'ultime, siano equiparate, ai sensi dell'[articolo 74, secondo comma, del D.P.R. 633/1972](#), alle **operazioni non soggette ad Iva**.

Il **regime speciale in commento** è il regime **naturale** per il commercio di prodotti editoriali ed è applicato dagli **editori**.

Si intende per editore l'**operatore che intraprende l'iniziativa economica editoriale**. In assenza di uno specifico contratto di editoria, si considera obbligato all'assolvimento dell'imposta l'operatore economico che assume in concreto il rischio della realizzazione dell'opera per il successivo sfruttamento economico della stessa.

Per i **prodotti editoriali esteri**, oggetto di acquisto intra-Ue o di importazione, il soggetto passivo tenuto all'applicazione del regime speciale va individuato, in linea di principio, nel cessionario e importatore che acquista i prodotti editoriali per la successiva commercializzazione nel territorio dello Stato.

Sono **equiparati** agli editori i soggetti che provvedono alla distribuzione nel territorio dello Stato delle copie dei giornali e delle pubblicazioni in genere **trasmessi**, anche in via telematica, **dall'estero**.

Nell'ipotesi in cui la **stampa** del prodotto editoriale sia commessa da un **operatore non residente** nel territorio dello Stato ad un soggetto residente, per la successiva commercializzazione, il **soggetto passivo** tenuto all'applicazione del regime in esame va individuato:

- nel **rappresentante della stabile organizzazione** in Italia dell'operatore estero;
- nell'operatore estero, se **identificato** ai sensi dell'[articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972](#);
- nel **rappresentante nominato** ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, del D.P.R. 633/1972](#).

In **manca** delle predette condizioni, il soggetto passivo tenuto all'applicazione del regime speciale va individuato nel **cessionario** che acquista i prodotti editoriali nell'esercizio di impresa, arti o professioni, per la successiva commercializzazione.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)